

Conc. Prev. n. 1/20



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo MERLUZZI                      Presidente rel.

dott. Francesco Saverio MOSCATO    Giudice

dott.ssa Monica    PACILIO                      Giudice

- nel procedimento di omologazione del concordato preventivo promosso con ricorso ai sensi dell'art. 161 L.F. depositato in data 14.02.2020 da

DAS HAUS S.R.L. con sede legale in Trieste, Via San Nicolò n. 21, codice fiscale 01056980327, in persona del proprio legale rappresentante dott. Mario Cerrito, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Montagner

ricorrente

- letti gli atti;
- a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- premesso che nessuno dei creditori dissenzienti ha proposto opposizione;
- considerato che, in tale situazione e non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 180, IV comma, secondo periodo (contestazione della convenienza ad opera di creditore appartenente a classe dissenziente), il Tribunale è chiamato a verificare "la regolarità

della procedura e l'esito della votazione" (art. 180, III co. L.F.): peraltro, secondo il più accreditato orientamento, il compito del Tribunale non consiste in una mera attività ricognitiva della regolarità formale del procedimento e dell'intervenuto raggiungimento delle maggioranze, ma si estende all'accertamento in concreto della persistenza delle condizioni di ammissibilità del debitore alla procedura nonché dell'eventuale sussistenza di fatti o circostanze che, ai sensi dell'art. 173 L.F., possono provocare, in ogni tempo, la revoca dell'ammissione del debitore al concordato;

- considerato, quanto al profilo della regolarità della procedura, che:

**D)** va ribadita la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura, già valutati nel decreto dd. 25.09.2020, essendosi in particolare osservato che:

a) si tratta di una proposta di concordato di natura liquidatoria che prevede la cessione del patrimonio immobiliare dell'impresa che consiste nel complesso della cd. "Ex Villa Hausbrandt", sito in via del Sabotino 7, in località Opicina, a Trieste;

b) il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri in prededuzione nonché il pagamento integrale del creditore ipotecario e dei creditori con prelazione mobiliare generale e, infine, il pagamento parziale dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati a chirografari per incapacienza, senza distinzione per classi, stimata pari al 21,98% del nominale;

c) il piano si fonda sull'operazione di cessione del complesso immobiliare a seguito di offerta ferma e irrevocabile di acquisto da parte della Valery Reoco srl con pagamento in parte mediante acollo integrale e liberatorio del debito ipotecario nei confronti della Eagle SPV srl e in parte con liquidità per euro 70.000,00;

- d) il piano prevede l'impegno da parte della Valery Reoco srl ad accollarsi il debito maturato nei confronti del Comune di Trieste e ad immettere nuova finanza; un tanto fino a concorrenza all'importo complessivo di € 82.288,37, oltre a quanto previsto al punto precedente;
- e) il piano prevede, infine, la corresponsione di un importo pari a euro 91.000,00 quale nuova finanza da parte del dott. Mario Cerrito, amministratore unico e legale rappresentante della società, già in parte versato quanto ad euro 25.000,00;
- f) la complessiva esecuzione del concordato, in termini di pagamento dei creditori, è prevista entro la fine del mese di gennaio 2022.

**II)** come evidenziato dal Commissario Giudiziale nel parere favorevole ex art. 180 L.F., non sono emersi in seguito elementi sopravvenuti o precedentemente ignorati che inducano a modificare tale giudizio;

**III)** appare confermata la fattibilità del piano, anche avuto riguardo al requisito previsto dall'art. 160, ult. co., L.F.: si osserva, infatti, che il Commissario Giudiziale ha concluso - richiamandosi alla Relazione art. 172 e alle sue successive integrazioni e considerato l'esito delle operazioni di voto nonché l'assenza di contestazioni o osservazioni - esprimendo il proprio parere favorevole ai fini dell'omologazione della procedura di concordato preventivo della Das Haus srl (parere ex art. 180 L.F., pag. 10), ritenendo tuttora possibile, pur con l'alea propria di ogni procedura, la percentuale di riparto ai creditori chirografari indicata dalla debitrice (21,98%);

**IV)** il decreto dd. 28.05.2021 di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti (poi rinviata con provvedimento dd. 12.07.2021) è stato ritualmente pubblicato e notificato al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti, e comunicato alla

debitrice e al P.M.;

- rilevato, in secondo luogo, che a seguito dell'adunanza del 19.04.2021 e nel termine successivo di cui all'art. 178, ult. co. L.F. è stata raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 177 L.F., essendo la somma dei voti favorevoli (espressi da 9 creditori) pari a € 136.897,50, mentre i voti contrari ammontano a € 111.311,84 (di cui 3 con voto espresso e i rimanenti contrari in quanto silenti);
- ritenuta quindi la sussistenza delle condizioni per l'omologa del concordato preventivo;
- considerato altresì che, al fine della liquidazione delle attività che verranno alienate, va nominato un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 182 L.F., individuato dalla debitrice, nel corso dell'udienza, nel dott. Andrea Bussani, commercialista in Trieste, soggetto in possesso del requisito di carattere soggettivo e professionale di cui all'art. 28, I co. lett. a) L.F., al quale andranno attribuiti i poteri indicati in dispositivo, ferme restando le attribuzioni previste per il Commissario Giudiziale ed il comitato dei creditori, ed il cui compenso è stato concordato in euro 3.000,00 da imputarsi a carico della società Valery Reoco srl ovvero, in assenza o mancanza, dell'avv. Massimiliano Montagner;

P.Q.M.

visti gli artt. 180 ss. L.F.

- omologa il concordato preventivo presentato da Das Haus s.r.l. in liquidazione, con sede in Trieste, Via San Nicolò n. 21;
- nomina quale liquidatore giudiziale il dott. Andrea Bussani, con studio in Trieste;

- nomina quali componenti del comitato dei creditori:
  - a) Eagle SPV srl;
  - b) Wolf Fenster spa;
  - c) Edil Pont Strutture srl;
- dispone che il liquidatore giudiziale si attenga alle seguenti disposizioni:
  - 1) il liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
  - 2) il liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in ogni caso, mediante applicazione degli articoli da 105-108 ter L.F. in quanto compatibili, previa acquisizione in ogni caso dell'autorizzazione del comitato dei creditori ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al giudice delegato;
  - 3) il liquidatore, anche in deroga a quanto previsto al punto precedente, è autorizzato sin d'ora ad intervenire in atto notarile al fine di addivenire quanto prima alla cessione dell'intero compendio immobiliare della società, un tanto al fine di poter garantire il rispetto delle tempistiche indicate nel piano e considerato che la procedura di vendita competitiva ha già condotto ad aggiudicazione provvisoria dei beni immobili alla Valery Reoco srl;
  - 4) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti anteriori al deposito della domanda di concordato; previo parere del commissario e su autorizzazione del comitato dei creditori, il liquidatore promuoverà le necessarie azioni giudiziali e stipulerà gli eventuali accordi transattivi, dandone in ogni caso anticipata

informazione al giudice delegato;

5) il liquidatore terrà informato il comitato dei creditori, il commissario e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota trimestrale;

6) il liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo inerente le attività di propria competenza ai sensi dell'art. 33, V co. L.F. e lo comunicherà a mezzo pec ai creditori a norma dell'art. 171, II co., L.F.;

7) le somme ricavate dalla liquidazione, così come tutti gli importi che il piano di concordato destina al pagamento dei creditori, saranno immediatamente depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

8) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile inerente le attività di propria competenza in un apposito registro contabile previamente vidimato dal giudice delegato;

9) il liquidatore provvederà – all'esito della cessione del patrimonio immobiliare e comunque entro tre mesi dal deposito del presente decreto - a predisporre un primo piano di riparto parziale e, quindi, a ripartire tra i creditori le ulteriori somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti secondo l'ordine e i tempi previsti nella proposta omologata e in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del comitato dei creditori, dando nel contempo informazione al giudice delegato;

10) il liquidatore provvederà, per i pagamenti di eventuali crediti contestati e per i pagamenti destinati a creditori irreperibili, a depositare i relativi importi in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso istituto di credito scelto dallo stesso

liquidatore alle condizioni assicurate per i depositi disposti dal tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale ultimo svincolerà le somme così depositate, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

11) ultimate le operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;

- dispone altresì che il commissario giudiziale:

a) sorvegli lo svolgimento della liquidazione e dell'attività d'impresa e tenga informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione e scostamenti rilevanti fra i risultati dell'attività e le previsioni contenute nel piano di concordato;

b) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F., riferendone altresì al giudice;

- dispone che la società debitrice predisponga, ogni quattro mesi, una relazione analitica sull'andamento della procedura, trasmettendone copia al Giudice Delegato, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore, che ne curerà la trasmissione ai creditori a mezzo pec;

- riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento;

- dispone la pubblicazione del presente decreto, provvisoriamente esecutivo, a norma dell'art. 17 L.F.

Si comunichi alla società debitrice, al liquidatore giudiziale e al commissario giudiziale, il quale provvederà a dare notizia del presente decreto ai creditori.

Trieste, 28.07.2021

Il Presidente estensore

dott. Riccardo Merluzzi